



*Comune di Adelfia Comune di Capurso Comune di Triggiano Comune di Cellamare Comune di Valenzano  
Comune Capofila*

---

*AMBITO TERRITORIALE N. 5*

## ***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI***

### ***TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI***

#### **Art. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento – approvato ai sensi dei rispettivi Statuti comunali - è adottato dai Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, così come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2005-2007, al fine di:

- ✓ uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di benefici economici;
- ✓ assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutto l'Ambito;
- ✓ favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- ✓ potenziare i servizi alla persona;
- ✓ valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- ✓ promuovere la progettualità verso le famiglie;
- ✓ promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone.

Ai fini del presente regolamento, per: "Comune" e relative attribuzioni, si intende ciascuno dei sopracitati Comuni e relative attribuzioni.

#### **Art. 2 – MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici garantiti in forma diretta, indiretta o finalizzata, anche attraverso forme di esenzione dalla compartecipazione alle spese dei servizi offerti dai Comuni dell'Ambito.

#### **Art. 3 – OBIETTIVI**

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge Quadro n. 328/2000 e dalla Legge Regionale n.19/2006, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- ✓ prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
- ✓ promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- ✓ garantire interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza.

#### **Art. 4 – MODALITA'**

Per conseguire tali obiettivi i Comuni dell'Ambito provvedono ad erogare:

1. assegni economici per servizio civico ai sensi dell'art. 10 attraverso forme di collaborazione con le Associazioni del territorio;
2. contributi finalizzati in favore di soggetti per i quali l'inserimento nel Servizio civico non è possibile o proficuo ai sensi dell'art.18;
3. interventi economici straordinari ai sensi dell'art.19;
4. interventi economici per la fruizione di servizi residenziali e semi residenziali ai sensi dell'art.20;
5. contributi economici per il mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti ai sensi dell'art.21.

Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio-economica del nucleo familiare, ed in casi eccezionali, documentati e valutati dal Servizio Sociale Professionale, le diverse forme di intervento potranno integrarsi.

Tutti gli interventi da erogare dovranno essere inseriti nel programma d'aiuto definito dal Servizio Sociale stesso in favore del nucleo beneficiario.

#### **Art. 5 – DESTINATARI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni oggetto del presente regolamento le persone residenti nei Comuni dell'Ambito.

Per i soggetti di cui all'art.3 co.3 della L.r. n.19/06 nonché, per tutti gli interventi indifferibili il Comune tenuto a garantire servizi socio-assistenziali è quello nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge regionale 19/06, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui al presente regolamento:

- ✓ i soggetti in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
- ✓ i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ✓ i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione;
- ✓ i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

#### **Art. 6 – STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE**

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito **stato di bisogno** la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- ✓ insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;

- ✓ incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere alle proprie necessità;
- ✓ sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- ✓ esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Il limite massimo di reddito familiare per l'accesso ai benefici di cui al presente Regolamento è il "MINIMO VITALE" corrispondente all'importo dell'integrazione al trattamento minimo stabilito annualmente dall'INPS (per il 2006 ammontante ad € 5.558,54<sup>1</sup>), esclusi gli interventi residenziali e semiresidenziali di cui al successivo art. 20 in favore di soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica e di persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/92.

Detto limite è comprensivo di tutti i redditi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare (ISEE in vigore ed altri redditi esenti) relativamente all'anno fiscale precedente alla domanda.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionali, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegno sociale, pensione sociale, contributi per la natalità, contributo per famiglie numerose, contributo per l'integrazione all'affitto, ecc.), gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento, le indennità di disoccupazione, di accompagnamento o di altra natura, le rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno fiscale precedente alla domanda.

#### **Art. 7 - ALTRE FONTI DI EROGAZIONE.**

Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso. A titolo di esempio, si fa riferimento ai contributi del Fondo Nazionale Integrazione Canoni di Locazione (Legge 431/1998), Assegno di Maternità e Nucleo Familiare (legge 448/1998), contributi per Libri di Testo e borse di studio, assegno di cura, assegno prima dote, ecc.

L'erogazione di contributi economici di cui al presente regolamento sarà, pertanto, subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici, compatibilmente alle necessità del caso.

#### **Art. 8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente Regolamento il "nucleo familiare" è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e del D.P.C.M. del 07/05/1999 n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

#### **Art. 9 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.**

Per la definizione di "parenti tenuti agli alimenti" si fa riferimento al disposto dell'art.433 e seguenti del Codice Civile.

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. Ai sensi dell'art.437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.

---

<sup>1</sup> Dato da aggiornare annualmente secondo gli importi INPS con delibera giunta di presa d'atto

## TITOLO SECONDO: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO

### CAPITOLO I - SERVIZIO CIVICO

#### **Art. 10 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Alla persona in stato di bisogno sarà garantito un assegno economico nell'ambito di un programma d'aiuto che veda la persona stessa impegnata in una attività di servizio civico.

Il servizio civico è inteso quale attività socialmente utile, occasionale, volta al pubblico interesse con le caratteristiche della volontarietà e flessibilità e mirante all'inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

La gestione delle attività socialmente utili, individuate dai singoli Comuni, sarà affidata, attraverso apposito atto di convenzione, ad Associazioni, operanti nel proprio territorio o nel territorio dell'Ambito, individuate con Avviso Pubblico.

I singoli Comuni individueranno i soggetti da inserire nelle attività di Servizio Civico, attraverso una apposita graduatoria stilata dal Servizio Sociale Comunale. I soggetti individuati saranno segnalati alle Associazioni convenzionate tenendo conto del programma d'aiuto definito e dell'attività di servizio civico più rispondente.

L'impegno per dette attività non potrà essere inferiore a 80 ore mensili.

Nel corso dell'anno l'Amministrazione stabilirà le attività sulla base delle disponibilità di bilancio e del numero dei componenti la graduatoria.

Le altre forme di intervento economico potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini per i quali l'inserimento nelle attività di servizio civico non è possibile o proficuo in base alla relazione del Servizio Sociale Professionale.

#### **Art. 11 – BENEFICIARI**

Possono essere inseriti nelle attività di servizio civico uomini e donne di età superiore ai 18 anni residenti nei Comuni dell'Ambito sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, che siano privi di occupazione e che necessitano di un programma di inclusione sociale.

Per ogni nucleo familiare potrà essere inserito nelle attività soltanto un componente, non necessariamente il capofamiglia. Sarà cura del Servizio Sociale individuare, sulla base della conoscenza del nucleo familiare, il componente che potrebbe trarre maggiore vantaggio dall'inserimento nelle attività del servizio civico (reinserimento sociale, ecc.).

#### **Art. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO ECONOMICO**

Le domande per l'attribuzione dell'assegno dovranno essere presentate dal Capofamiglia o in caso di impossibilità, da altro componente adulto del nucleo e corredate dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;
2. Autocertificazione con cui l'interessato dichiara:
  - ✓ la composizione del nucleo familiare, l'eventuale occupazione di ciascun componente e la residenza nel Comune;
  - ✓ la disponibilità dei componenti adulti a svolgere una attività di servizio civico;
  - ✓ gli altri redditi di cui al precedente art.6;
  - ✓ L'eventuale invalidità civile inferiore al 74%;
  - ✓ La situazione di particolare svantaggio psico-sociale.

Il Servizio Sociale si riserva di richiedere documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

### **Art. 13 – GRADUATORIA**

A seguito della presentazione delle istanze, l'ufficio Servizi Sociali redigerà una apposita graduatoria con scadenza semestrale, attenendosi ai seguenti criteri:

1. Reddito familiare (ISEE + eventuali altri redditi fiscalmente esenti):
  - fino a € 1.549,99 annui punti 40
  - da € 1.550,00 a € 2.799,99 annui punti 20
  - da € 2.800,00 a € 4.171,44 annui punti 10
  - da € 4.171,45 annui a € 5.558,54<sup>2</sup> punti 5
  
2. Invalità civile di uno o più componenti il nucleo inferiore al 74%  
punti 10
  
3. Situazioni di particolare svantaggio psico-sociale  
(problemi con la giustizia, separazioni, malattia grave, nuclei monogenitoriali, ecc.)  
punti 50

Ai fini dell'inserimento nella prima graduatoria a parità di punteggio si darà priorità al beneficiario con maggior carico familiare, per gli anni successivi si darà invece priorità a chi non ha precedentemente beneficiato dell'assegno economico.

Gli utenti che dovessero rinunciare o rifiutare, senza giusta causa, l'attività di servizio civico, non potranno nell'anno di riferimento, beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica.

### **Art. 14 – AREE DI ATTIVITA'**

I cittadini avviati al servizio civico verranno coinvolti in ambito comunale nelle attività sociali di vigilanza, di supporto e di assistenza che comunque non richiedano competenze professionali specifiche. Dette attività, garantite dai Comuni o da IPAB, Parrocchie, Associazioni, saranno svolte nelle seguenti aree:

- strutture pubbliche e di pubblica utilità
- verde pubblico
- persone disabili, anziani e minori.

### **Art. 15 – DURATA E AMMONTARE DELL'INTERVENTO**

Gli utenti potranno beneficiare dell'assegno economico per un massimo di mesi sei nell'anno (e per un cumulo massimo di 2 anni)<sup>3</sup>.

La misura dell'assegno economico mensile sarà equivalente alla differenza tra il Minimo Vitale INPS, così come definito nell'art.6, ed il reddito familiare secondo la seguente formula:

$$\text{€ } 5.558,54^4 - \text{Reddito familiare (ISEE + eventuali altri redditi fiscalmente esenti)} / 12$$

---

<sup>2</sup> Dato da aggiornare annualmente secondo gli importi INPS con delibera giunta di presa d'atto

<sup>3</sup> Nel senso che il beneficio non può essere erogato per più di due anni per un max di sei mesi all'anno

<sup>4</sup> Dato da aggiornare annualmente secondo gli importi INPS con delibera giunta di presa d'atto

### **Art. 16 - RECESSO DAL SERVIZIO**

In caso di rinuncia a svolgere l'attività di servizio civico o in caso di non presentazione il giorno indicato per iniziare l'attività, senza un valido e giustificato motivo, il beneficiario non avrà diritto all'assegno economico.

Durante l'attività, dopo la terza assenza ingiustificata, il soggetto interessato perde il beneficio per l'anno in corso.

### **Art. 17 - SPESE DI GESTIONE**

L'Amministrazione Comunale riconoscerà alle Associazioni che collaboreranno nella organizzazione e gestione nelle attività di servizio civico, le seguenti spese:

- ✓ assicurazione dei soggetti beneficiari dell'assegno economico sia contro gli infortuni che dovessero subire durante l'attività, sia per la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ organizzazione e amministrazione.

Il rimborso delle predette spese avverrà mensilmente previa presentazione da parte delle Associazioni all'Ufficio Servizi Sociali di apposita relazione circa l'attività svolta e le relative spese sostenute e documentate.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività od a causa di essa.

## **CAPITOLO II - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI E STRAORDINARI**

### **Art. 18 – CONTRIBUTO FINALIZZATO**

Il Comune, qualora non sia possibile attuare percorsi di inserimento nell'ambito del Servizio Civico, potrà provvedere al superamento dello stato di disagio del cittadino attraverso l'erogazione di contributi economici diretti o indiretti finalizzati all'accesso ai servizi o all'attuazione di iniziative a carattere psico-sociale.

Si indicano, in linea di massima i servizi per i quali è ammesso il contributo:

- ✓ asilo nido;
- ✓ scuola materna privata;
- ✓ mensa;
- ✓ trasporto;
- ✓ recupero scolastico;
- ✓ attività di tempo libero;
- ✓ attività sportiva;
- ✓ aiuto domiciliare;
- ✓ servizi scolastici (acquisto materiale/attrezzature e sostegno alle attività)
- ✓ attività extra scolastiche;
- ✓ formazione professionale;
- ✓ servizi diurni e residenziali;
- ✓ Spese mediche;
- ✓ Scuole materne paritarie.

Il suddetto contributo finalizzato, su proposta del Servizio Sociale Professionale, può essere concesso soltanto in favore degli utenti impossibilitati allo svolgimento del servizio civico e per favorire l'occupazione dei componenti il nucleo in età lavorativa.

Il contributo può essere erogato per un periodo stabilito dal progetto individualizzato e comunque coerente con la tipologia del servizio erogato. Sarà cura del Servizio Sociale Professionale

effettuare verifiche periodiche con cadenza semestrale, anche attraverso richiesta di documentazione comprovante l'avvenuta spesa.

Tra i contributi finalizzati sono da considerare le esenzioni o le riduzioni ticket sui servizi a domanda individuale garantiti dal Comune (mensa scolastica, scuolabus, soggiorni climatici, ecc.).

Il contributo finalizzato anche se relativo a più servizi non deve superare la misura massima mensile di € 200,00 e per un periodo di mesi sei rinnovabili per ulteriori sei mesi.

In casi gravi ed eccezionali, al fine di evitare situazioni di pregiudizio a danno di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare interessato ovvero interventi più onerosi per l'Amministrazione Comunale (istituzionalizzazioni improprie, ecc.) il contributo, su proposta del Servizio Sociale Professionale potrà avere una durata complessiva di massimo anni due.

### **Art. 19 – INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO**

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali "una tantum" a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare, a fronte di una motivata relazione del Servizio Sociale Professionale e di idonea documentazione.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- ✓ gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., nonché da polizze assicurative;
- ✓ un evento fortemente dannoso sul profilo psico- fisico ed economico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro, accoglienze alberghiere, ecc.);
- ✓ ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria. L'assistito dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui al precedente art. 6. In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa preventivata e/o sostenuta e documentata e comunque non superiore all'importo massimo di € 3.000,00. Il contributo potrà essere concesso per eventi diversi.

## **TITOLO TERZO: INTERVENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**

### **CAPITOLO I - INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI, DIURNI E DOMICILIARI**

#### **Art. 20 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI**

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana, diversamente abile o in situazione di forte disagio sociale, non più assistibile al proprio domicilio.

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri diurni per diversamente abili, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- ✓ sussistenza di problematiche personali, familiari e sociali che impediscono la permanenza a domicilio del soggetto;
- ✓ presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona interessata nel proprio domicilio;

- ✓ idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- ✓ possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- ✓ situazione economica familiare insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta per il ricovero.

I contributi si distinguono in:

- ✓ assunzione diretta da parte dell'Ente dell'intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con introito da parte dell'Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l'indennità di accompagnamento ed i redditi fiscalmente non rilevanti, detratta una quota pari al 10% del reddito annuo e comunque non inferiore ad una quota mensile di € 100,00 per le minute spese del ricoverato stesso;
- ✓ integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti fermo restando il riconoscimento al ricoverato del 10% del proprio reddito;
- ✓ Nel caso di inserimenti in strutture diurne la compartecipazione a carico del ricoverato sarà ridotta del 40%.
- ✓ I parenti tenuti agli alimenti saranno chiamati a corrispondere all'integrazione della retta secondo gli importi indicati di seguito.

Limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica ed alle persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/92, ai sensi dell'art.6, comma 4, del vigente Reg. Reg. n. 4/2007, la situazione economica da considerare ai fini dell'ammissione al servizio e della compartecipazione ai relativi costi dovrà essere quella del solo beneficiario della prestazione se la stessa, ricondotta al totale dei redditi ad ogni titolo percepiti, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, risulti più favorevole, ovvero se riporta valori superiori a quelli riportati dall'ISEE riferito al nucleo familiare.

La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente è ammesso alla prestazione ed è esentato da ogni forma di partecipazione al costo del servizio viene individuata nel reddito individuale/ISEE familiare pari ad € 7.500,00.

La soglia al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio viene individuata nel reddito individuale/ISEE familiare pari ad € 30.000,00. La compartecipazione sarà, quindi, corrisposta nel modo seguente, fatto salvo l'importo dell'eventuale indennità di accompagnamento che, comunque, va versata.

<b>Reddito</b>	<b>Compartecipazione</b>
Sino ad € 7.500,00	Onere a carico dell'Ente
Da € 7.500,01 a € 30.000,00	Quota corrispondente all'ammontare del reddito considerato superiore alla soglia minima di € 7.500,00 e comunque fino al 99% della retta della struttura.
Oltre € 30.000,00	Pagamento totale

Nel caso di inserimenti in strutture diurne la compartecipazione suddetta sarà ridotta del 40%.

Il richiedente per accedere alla prestazione ha l'obbligo di dimostrare di avere richiesto innanzitutto ai propri familiari (per la definizione dei quali si rimanda al precedente art. 9) gli alimenti per far



fronte alla propria situazione di difficoltà economica. Insieme alla domanda di accesso ai benefici economici, il richiedente pertanto deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l'impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, da definire successivamente sulla base del minimo vitale, oppure il rifiuto, debitamente motivato, a tale prestazione.

Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune, si riserva azione volta al recupero dell'onere sostenuto.

Il Comune si riserva, altresì, di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata.

I parenti tenuti agli alimenti saranno chiamati a corrispondere all'integrazione della retta secondo gli importi indicati di seguito:

ISEE	Compartecipazione mensile alla spesa
Sino a € 7.500,00	€ 0
Sino a € 11.000,00	€ 50,00
Sino a € 16.000,00	€ 75,00
Sino a € 21.000,00	€ 100,00
Sino a € 30.000,00	€ 200,00
Oltre € 30.000,00	A totale carico dell'obbligato

E' lasciata possibilità ai parenti tenuti agli alimenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo.

#### **Art. 21 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AL DOMICILIO**

Il Comune eroga contributi economici al fine di favorire il mantenimento, delle persone non autosufficienti, nel proprio domicilio, ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali e garantendo una migliore qualità della vita in situazioni di particolare fragilità sociale.

Possono accedere al contributo i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ Età non inferiore a 18 anni e presenza di una patologia invalidante, certificata da Commissione di Invalidità o da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale;
- ✓ Assenza di parenti tenuti agli obblighi;
- ✓ Presenza di parenti tenuti agli obblighi impossibilitati e/o incapaci a garantire adeguata assistenza;
- ✓ Esigenza di interventi domiciliari assistenziali continuativi.

Sono escluse tutte le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'entità del contributo - che ha durata annuale salva la permanenza dei requisiti -non può superare l'importo di € 200,00 mensili.

Il contributo viene sospeso in caso di ricovero ed in caso di fruizione del servizio ADI/SAD.

## TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

### **Art. 22 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO**

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'utente o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e/o siti Istituzionali.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CSM, Consultori ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

I Servizi Sociali Professionali saranno dotati di apposita password per l'accesso alle banche dati dell'INPS e di ogni altra banca dati utile all'accertamento delle situazioni economiche dei richiedenti.

### **Art. 23 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda, provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito del procedimento.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore, previa relazione da parte dell'Assistente Sociale.

Qualora si rilevino contrasti tra la situazione economica dichiarata e quella accertata, si provvederà al rigetto dell'istanza ed alla segnalazione alle Autorità Competenti.

### **Art. 24 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 – comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

### **Art. 25 - MODALITA' DI EROGAZIONE**

Di regola, i contributi finalizzati o straordinari di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/tutore.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, si procederà alla decadenza del beneficio.

In caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali, salvo la possibilità di attivare gli istituti di tutela previsti dalla legge, potranno erogare contributi direttamente al soggetto creditore del beneficiario per spese di prima necessità ( ed es. spese di locazione, utenze, spese di natura sanitaria non coperte dal SSN, materiale didattico, ecc.) qualora sia messo a rischio il benessere psico-fisico degli altri componenti il nucleo familiare.

#### **Art. 26 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Regolamento è **approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Coordinamento Istituzionale**, con delibera n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_, ed entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2008.

Sono disapplicate le disposizioni previste dal Regolamento per l'Acceso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, adottato con Delibera del Coordinamento Istituzionale del 3 agosto 2006 n.15, qualora in contrasto con le norme contenute nel presente articolato.

Tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento saranno garantiti dal Comune compatibilmente con le risorse finanziarie previste nel proprio Bilancio Annuale.